

PREVIDENZA SOCIALE
FONDI E CASSE DI PREVIDENZA
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Riferimenti Normativi

L 30/12/1991 n.414

L 08/08/1995 n.335 Art.3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore - Presidente

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU Bruno, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRUZZA Augusto, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 254/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 31/03/04 - R.G.N. 1515/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/07 dal Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo;

udito l'Avvocato COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Piacenza del 16.6.2000 T.A. esponeva: che, quale ragioniere libero professionista, era iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali dal 1968; che con delibere in data 28 giugno e 26 luglio 1997, approvate con decreto 31.7.1997 del Ministero del Lavoro, il Comitato dei Delegati della Cassa aveva modificato il regolamento di esecuzione della Cassa, nel frattempo privatizzata;

che con delibera in data 14.10.1999 la Giunta Esecutiva della Cassa aveva deliberato la liquidazione della pensione da lui richiesta il 24 settembre precedente facendo riferimento ai migliori redditi di 12 anni sugli ultimi 17, secondo quanto previsto dalla citata modifica, e non ai migliori redditi di 10 anni sugli ultimi 15 come previsto dalla L. n. 414 del 1991; che la liquidazione effettuata dalla Cassa aveva comportato l'attribuzione di una pensione di

importo notevolmente inferiore a quella a lui spettante secondo i criteri di cui alla L. n. 414 del 1991. Tanto premesso chiedeva che, previa disapplicazione delle delibere e del decreto sopra indicati, fosse accertato il suo diritto alla liquidazione della pensione secondo i criteri previsti dalla L. n. 414 del 1991 con condanna della Cassa al pagamento delle differenze dovute. In via subordinata chiedeva che nella base di calcolo venissero inclusi i redditi dell'anno 1991.

La Cassa si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Tribunale, con sentenza del 9.10.2001, rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda subordinata, ritenendo che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2, ed in particolare quelle di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, avessero comportato la delegificazione della materia e quindi la legittimità delle modifiche introdotte dalla Cassa nei trattamenti pensionistici;

riteneva comunque che l'anno 1991 dovesse comunque essere compreso nella base di calcolo del trattamento pensionistico.

Per quanto qui ancora interessa il rag. T. proponeva appello censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto legittima la liquidazione della pensione sulla base del rapporto 12/17 prevista dalle modifiche apportate nel 1997 al regolamento. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello dell'iscritto, rilevando che le disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 12, avevano delegificato la materia ed impegnato gli enti privatizzati gestori della previdenza dei liberi professionisti ad assicurare l'equilibrio di bilancio mediante la variazione delle aliquote contributive e la riparametrazione dei coefficienti di rendimento, sicchè le modifiche apportate dalla Cassa al regolamento di esecuzione nell'anno 1997 erano del tutto legittime.

Per la cassazione di tale sentenza il rag. T.A. ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. La Cassa intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. 30 dicembre 1991 n. 414, art. 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 2, e del L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, e si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, le modifiche apportate dalla Cassa con le Delib. 28 giugno 1997 e Delib. 26 luglio 1997, sono illegittime in quanto in contrasto con il disposto del L. n. 414 del 1991, art. 2, atteso che l'autonomia attribuita agli enti previdenziali privatizzati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, e dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, non comporta la delegificazione della materia, non si sostanzia nella concessione di una generale potestà di derogare alle disposizioni poste in materia dal legislatore, bensì in una più limitata concessione di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, e quindi non è tanto ampia da consentire la sostituzione di norma di leggi vigenti e in particolare di quelle relative alla formazione della base pensionabile poste dalla L. n. 141 del 1991, art. 2. Infatti la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, consente soltanto la riparametrazione dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico e la riparametrazione dei coefficienti di rendimento entro i limiti definiti dalla legge che li prevede e non consente alla Cassa di modificare con proprio provvedimento la base pensionabile.

Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione delle stesse norme di legge sopra citate, nonchè vizi di motivazione, e si sostiene che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che la Cassa era autorizzata ad adottare le delibere impugnate, queste sarebbero comunque illegittime per aver violato il principio del rispetto del "pro rata" fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto l'autonomia concessa alla Cassa non poteva estendersi fino al punto di negare all'interessato il diritto a vedersi calcolata la pensione sulla base del rapporto più favorevole 10/15 relativamente al periodo di anzianità

contributiva dal 1968 al 1996 antecedente l'introduzione (nel 1997) della variazione della base pensionabile.

I motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per quanto qui interessa, così dispone:

".....Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs.30 giugno 1994 n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dal predetto D.Lgs. art. 2, comma 2, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati dall'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti.....".

Sulla base di tale norma, dunque, gli enti di previdenza privatizzati di cui al D.Lgs 30 giugno 1994 n. 509, al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio, sono autorizzati a deliberare, anche in deroga alle norme di legge previgenti: a) provvedimenti di variazione delle aliquote contributive; b) riparametrazione dei coefficienti di rendimento; c) riparametrazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. In quest'ultima categoria rientrano senza dubbio anche i provvedimenti di determinazione della base di calcolo della pensione, non ravvisandosi valide ragioni per escludere detti provvedimenti dal complesso di quelli adottabili dagli enti previdenziali al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio.

L'affermazione del ricorrente secondo cui la determinazione della base pensionabile è materia espressamente riservata al legislatore e sottratta agli enti gestori dei vari regimi pensionistici è priva di adeguati riscontri normativi ed in contrasto con le finalità perseguite nella legge di riforma del sistema pensionistico.

Questione diversa dalle modalità di determinazione della base di calcolo della pensione è quella relativa all'anzianità contributiva, di cui si occupa il terzo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, imponendo una soglia minima (prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 1 commi 17 e 18) non superabile dall'autonomia gestionale dell'ente previdenziale privatizzato.

Ne consegue che le Delib. del 28 giugno e 26 luglio 1997, con le quali la Cassa ha apportato la lamentata variazione ai sistemi di calcolo della pensione previsti dalla L. Istitutiva 30 dicembre 1991 n. 414, sono valide ed efficaci. Il nuovo sistema di calcolo, inoltre, non soffre limitazioni per effetto dell'applicazione del principio del pro rata.

Come si è visto il secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, autorizza gli enti di previdenza privatizzati ad adottare provvedimenti di variazione "di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti". Il riferimento al principio del pro rata deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative. Detto principio non può avere valenza generale e non è applicabile ai parametri non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo. In particolare non è applicabile al

sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento. Il calcolo della pensione può avvenire esclusivamente al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento. E' in quel momento che sorge il diritto a pensione e in relazione al momento di insorgenza del diritto, necessariamente unico, non è possibile vantare "anzianità già maturate". In altri termini non è prevista da alcuna norma di legge o contrattuale la possibilità di spezzare l'intero periodo contributivo in più tronconi, eseguire separati conteggi per ciascun periodo secondo i criteri di calcolo in quel tempo vigenti e poi sommare i risultati, come erroneamente pretende il ricorrente.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, poichè l'intimato non si è costituito.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2007